

**NEWS DEL GIORNO*****Indennità di cessazione e sviluppo della clientela nel contratto di agenzia***

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 marzo 2023, n. 8621, ha stabilito come in tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 1751 c.c., applicabile *"ratione temporis"*, ne individua i presupposti nel fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli già esistenti e prevede, senza tipizzarla, che essa sia equa; la determinazione di tale requisito funzionale va effettuata valutando le sole *"circostanze del caso"*, intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del *"quantum"* spettante all'agente; non è sufficiente la sola provvista di nuovi clienti ovvero che il recesso non sia imputabile all'agente, ma occorre, inoltre, che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti.

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ E RIFLESSI OPERATIVI  
DEL DECRETO LAVORO**[accedi al sito >](#)